Corte d'appello di Perugia – Sezione civile – Sentenza 29 ottobre 2021 n. 600

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Sezione civile

La Corte di Appello di Perugia - sezione civile composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Claudia Matteini Presidente

Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere

Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere

Dott.ssa Elisabetta Monini Comp. priv.

Dott. Alessandro Braccalenti Comp. Priv.

Con l'intervento del P.G. di Perugia Dr.ssa Tiziana Cugini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 599/2020 Ruolo Contenzioso Minorenni, alla quale è stata riunita la causa portante il n. 600/2020

TRA

(...), in qualità di padre del minore (...) (nato (...)), rappresentato e difeso dall'Avv.to Ba.Ro.

Appellante (proc. n. 599/2020)

E

(...), rappresentata e difesa dall'avv.to Ba.Ro.

Appellante (proc. n. 600/2020)

E

Avv.to Vi.To., in qualità di tutore e difensore del minore (...) domiciliata presso lo studio della stessa in Perugia Strada (...)

Appellato

Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello nella persona della Dott.ssa Ti.Cu.

OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali Adozione

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del giorno 18.10.2021 tenutasi con modalità telematica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello tempestivamente notificato, (...), nella qualità di padre del minore (...), nato (...), impugnava la sentenza n. 27/2020 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria in data 1.9.2020, con la quale veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso (...) e di (...) nei confronti del figlio minore (...) e veniva dichiarato lo stato di adottabilità del predetto minore.

In particolare (...) chiedeva che; con vittoria di spese. venisse revocato lo stato di adottabilità del proprio figlio minore (...) e che quest'ultimo venisse affidato alla zia paterna (...) ovvero, in via subordinata, che venisse affidato ai Servizi sociali con collocamento dello stesso presso la zia paterna (...)

A seguito di detto appello veniva aperto il procedimento portante il n. 599/2020.

Proponeva, altresì, proprio atto di appello avverso la medesima sentenza (...), quale zia paterna del minore (...), chiedendo che venisse revocato lo stato di adottabilità del minore (...) e che quest'ultimo venisse affidato alla stessa ovvero, in via subordinata, che venisse affidato ai Servizi sociali con collocamento presso di lei; con vittoria di spese.

A seguito di detto appello veniva aperto il procedimento portante il n. 600/2020.

In entrambi i procedimenti si costituiva l'avv.to (...), contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo, pertanto, il rigetto degli appelli con conferma della sentenza di I grado.

Con provvedimento di questa Corte del 14.12.2020 il procedimento portante il n. 600/2020 veniva riunito al procedimento portante il n. 599/2020.

Con provvedimento del 11.2.2021, questa Corte disponeva l'audizione di (...); all'udienza del 15.3.2021 veniva sentita (...) la quale provvedeva anche a depositare, tramite il suo avvocato, i documenti che attestavano la sua qualità di sorella di (...).

A seguito di ciò la Corte, con provvedimento del 15.3.2021 disponeva C.T.U., con la nomina come consulenti della dr.ssa (...) e della dr.ssa (...), al fine di valutare le capacità di (...) a svolgere le funzioni genitoriali sostitutive o assolvere adeguatamente alle funzioni parentali nei confronti del minore, anche in prospettiva dell'adeguato instaurarsi di una proficua relazione affettiva con lo stesso in collaborazione con gli affidatari.

Previo deposito della relazione peritale, questa Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.10.2021 tenutasi con modalità telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) e (...) con i rispettivi atti di appello contestano la violazione degli artt. 1 ed 8 della legge 184/1983, come modificata con la legge 149/2001, deducendo l'erroneità delle argomentazioni che hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere sussistente nella vicenda in oggetto la situazione di abbandono quale condizione per dichiarare lo stato di adottabilità del minore (...) ma solo ed esclusivamente con riferimento alla posizione della stessa (...), quale zia paterna del predetto minore, e alla sua più volte affermata disponibilità a prendersi cura dello stesso minore.

Da ciò segue che sotto il profilo della decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di (...), ovverosia della madre (...) e del padre (...), nonché sotto il profilo della loro assoluta incapacità a prendersi cura, sia materialmente sia moralmente, dello stesso, la sentenza di I grado è passata in giudicato.

Ne segue che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla valutazione della persona della zia paterna (...) con riguardo al suo concreto legame di parentela, al suo rapporto con il minore, alla sua capacità di prendersi cura dello stesso sia sotto il profilo dello svolgimento delle funzioni genitoriali sostitutive sia sotto il profilo dell'assolvimento di adeguate funzioni parentali volte, queste ultime, al possibile instaurarsi di una proficua collaborazione con gli affidatari così da consentire al piccolo (...) di non recidere i rapporti con la famiglia di origine.

Rispetto al ruolo dei parenti nell'ambito del giudizio sull'adottabilità, occorre ricordare che il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, che trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.

Tale verifica deve essere compiuta con il medesimo rigore con il quale occorre accertare lo stato di abbandono del minore, anche in relazione alla manifestata disponibilità dei parenti "entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all'educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacità genitoriali" (Cass. Civ. n. 16897/2015).

Tale verifica deve essere diretta andando ad indagare la personalità dei parenti e il loro rapporto con il minore, al fine di verificarne la capacità genitoriale e la relazione con quest'ultimo potendo prescindere da un siffatto accertamento soltanto in presenza di elementi oggettivi "gravi e univoci" attestanti il contrario.

Il Tribunale minorenni, nella sentenza fatta oggetto di appello, non ha tenuto conto di tali principi fondamentali e, pur in presenza di una affermata disponibilità di (...) a prendersi cura del minore (...), ha soltanto evidenziato i dubbi sussistenti in ordine al legame di parentela tra i due e le perplessità in ordine all'adeguatezza della predetta (...) basate sulla "poca chiarezza delle relazioni familiari e degli stili di vita", senza, in realtà, compiere una approfondita indagine. Tale indagine veniva, invece, svolta nel corso del giudizio dinanzi a questa Corte di Appello. Ed, infatti, veniva sentita (...) la quale, innanzitutto, spiegava il motivo per cui la stessa e il fratello portano due differenti cognomi, motivo sul quale si erano basati i dubbi del Tribunale minorenni in ordine al rapporto di parentela, e depositava, tramite il proprio legale, la documentazione attestante detto rapporto; quindi, precisava di non aver più visto (...) dal natale del 2018, occasione nella quale entrambi i genitori con il bambino si erano trattenuti presso di lei per circa quindici giorni; evidenziava, infine, che si era presa cura di (...) dal momento della sua nascita dal momento che, per

circa sei mesi, almeno una volta al mese, si era recata a Perugia, da Firenze dove ancora oggi abita, portando ciò che poteva servire allo stesso.

Nella relazione peritale, redatta dai C.T.U. dr.ssa (...) e dr.ssa (...), si legge "La signora (...) non è parsa desiderosa di tenere con sé il bambino, in più di una occasione ha lasciato intendere che se il bambino era già adottato, poco importava. Da grande avrebbe ricercato la sua famiglia, riconoscendo le sue origini dal colore della pelle. In sostanza le sue risposte non hanno offerto la possibilità di leggere questa sua richiesta come un sincero e autentico desiderio di offrire al nipote un affetto, un legame con le sue origini, una casa tutta sua che non ha mai avuto fino al momento dell'affidamento alla sua attuale famiglia. La signora non si è mostrata neppure in grado di pensare a un progetto di vita adeguato alle necessità del piccolo (...) di cui ,è apparso evidente, non ha chiare le esigenze legate all'età e ai suoi vissuti. Ma soprattutto non appare interessata a comprenderli. Questo porta ad affermare che anche la signora (...) non ha dimostrato di possedere quelle capacità di accudimento necessarie per accogliere, aiutare e crescere il nipote....Non è possibile neanche suggerire degli incontri tra (...) e la zia poiché quest'ultima sembra nutrire rabbia verso le istituzioni e la famiglia affidataria, che, a suo avviso, avrebbe la custodia del bambino unicamente perché più abbiente dei genitori naturali. Si tratta di affermazioni che, oltre a precludere a una scarsa collaborazione, indicano anche una certa acriticità di pensiero".

Ne deriva che, pur essendo accertato il rapporto di parentela tra (...) e il minore (...), ciò che manca è la capacità della predetta (...) sia di porsi quale figura genitoriale sostitutiva sia di porsi come valida figura parentale nell'ottica di una proficua relazione affettiva con (...) nello spirito di una collaborazione con la famiglia affidataria.

Infatti ciò che in realtà è emerso dalla lettura dell'elaborato peritale è il disinteresse di (...) per il bambino, con il quale non ha costruito nel tempo alcun legame stante la sua brevissima e solo sporadica frequentazione; la sua affermazione di disponibilità a prendersi cura dello stesso sembra più centrata su una esigenza di famiglia da porsi a supporto di uno dei suoi membri, ovverosia il fratello, incapace di adempiere ai suoi doveri genitoriali, tenuto conto che il colore della pelle di (...) lo porterà, comunque, in futuro a ricercare le sue origini.

Ciò sicuramente non basta ad integrare quella volontà di occuparsi delle esigenze quotidiane di un minore che già ha subito situazioni di abbandono e che, invece, ora, ha trovato un suo ambiente nel quale ha costruito i suoi legami affettivi.

Ed, infatti, nella relazione della Neuropsichiatria infantile della USL Umbria 1 del 16.4.2021 si legge "(...) manifesta che la sua crescita psicofisica risulta armonica con evidente attaccamento alle figure genitoriali affidatane in cui confida senza riserve, traendo l'energia necessaria per proseguire nel suo sviluppo".

Da quanto sopra deriva che nell'interesse di (...) è necessario mantenere la sua attuale collocazione senza inserire figure, per lui estranee, e non in grado di apportare alcun elemento positivo nella sua vita.

Ne deriva che devono essere rigettati gli appelli proposti da (...) e da (...) avverso la sentenza n. 27/2020 del Tribunale minorenni dell'Umbria con conseguente conferma di detta sentenza.

Nulla per le spese stante l'ammissione delle parti al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

rigetta l'appello proposto da (...) e (...) avverso la sentenza n. 27/2020 emessa dal Tribunale minorenni dell'Umbria in data 1.9.2020 e per l'effetto la conferma; nulla per le spese.

Così deciso in Perugia il 18 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.